

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**novembre 2013**

**Avvocato – Del libero foro**

**Corte costituzionale, ordinanza 7 novembre 2013 n. 261 - Pres. Silvestri, Red. Morelli**

*“Con riferimento all’abrogazione delle tariffe forensi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 5 del d.l. n. 1 del 2012, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 117 Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’art. 5 trattato U.E. e all’art. 296 Trattato sul Funzionamento dell’U.E. e all’art. 6 Trattato U.E., e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della Carta di Nizza.*

Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale si pronuncia su quattro diverse ordinanze di remissione, sostanzialmente identiche, aventi ad oggetto la questione di legittimità costituzionale della disposizione intertemporale di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La Corte, dopo aver dichiarato inammissibili tre delle quattro questioni ad essa sottoposte, dichiara la quarta manifestamente infondata per erroneità della premessa interpretativa, basandosi questa sul presupposto che dal compimento di ogni singolo atto del professionista sorga *ipso facto* il suo diritto al compenso in relazione alle tariffe a quel tempo vigenti. Ed infatti, richiamando un consolidato orientamento del giudice di legittimità, la Corte chiarisce che il compenso del professionista costituisce al contrario un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata. In tal senso osserva la Corte che di ciò non si è mai dubitato quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita.

Con riferimento, poi, alla presunta violazione dell’articolo 24 Cost. da parte della normativa in commento, la Corte chiarisce che non può certo ritenersi che la generale riduzione delle tariffe forensi incida comunque in senso limitativo dell’accesso dei cittadini alla giustizia e, quindi, del loro diritto di difesa, posto che, a rigor di logica, la riduzione dei compensi agli avvocati dovrebbe, al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali.

Infine, la Corte ritiene che la differenza della disciplina di liquidazione delle tariffe applicabile ai professionisti che abbiano richiesto il pagamento prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come successivamente modificato, e a coloro che non siano stato altrettanto solerti o abbiano comunque scelto di attendere la fine del giudizio, non si pone in contrasto con il dettato dell’articolo 3 della Costituzione. In tal senso la Corte ritiene che la prospettata ipotesi sia del tutto astratta. Pertanto, risolvendosi in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina denunciata, bensì a variabili accidentali legate alla sua applicazione, il presunto contrasto con il principio di eguaglianza appare manifestamente infondato.

[Link al testo sentenza](#)

## **Regione – Principi generali**

### **Corte costituzionale, sentenza 20 novembre 2013 n. 274 - Pres. Silvestri, Red. Cartabia**

*“È costituzionalmente illegittimo l’articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui prevede che al fine di garantire l’approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell’autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l’intesa generale quadro prevista dall’articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.*

*“È costituzionalmente illegittimo l’articolo 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai principi in esso contenuti”.*

Con la sentenza in commento, la Corte riafferma la propria giurisprudenza in materia di collaborazione tra amministrazioni centrali e periferiche attraverso lo strumento dell’intesa. A tale riguardo, infatti, costituisce di per sè un insuperabile motivo di illegittimità costituzionale la predeterminazione di un termine irragionevolmente breve per la stessa, non accompagnato da adeguate procedure per garantire il prosieguo delle trattative tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera in caso di mancato raggiungimento di un accordo nel breve periodo di tempo concesso dal legislatore. Secondo la Corte, dunque, la previsione del termine di 60 giorni, stabilito unilateralmente dal legislatore statale con l’ articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si configura come irragionevolmente breve, specie in riferimento alla complessità dell’opera, con l’effetto di svuotare sostanzialmente di significato lo strumento dell’intesa ponendosi in contrasto irrimediabile con la logica collaborativa che informa la previsione stessa dell’intesa.

L’articolo 17-ter della disposizione impugnata, poi, si pone in evidente contrasto con le disposizioni di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol contenute nell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Osserva, infatti, la Corte che, mentre le disposizioni di attuazione dello Statuto speciale prevedono un particolare procedimento di adeguamento della legislazione regionale e provinciale al sopravvenire di nuovi principi stabiliti dalla legislazione statale nelle materie di competenza esclusiva e concorrente, nel termine di sei mesi, la normativa impugnata prevede, invece, l’immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la “cedevolezza” delle disposizioni statali che non costituiscono principi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia. In tal modo l’articolo 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012 si pone in contrasto con il principio già sancito dalla Corte circa l’esclusione dell’immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, che sarebbero invece sottoposte a un mero obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa.

[Link al testo sentenza](#)

## **Giochi, lotterie e scommesse**

## **Corte costituzionale, sentenza 20 novembre 2013 n. 275 - Pres. Silvestri, Red. Coraggio**

*“È costituzionalmente illegittimo l’articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, limitatamente alla parte in cui fissa il tetto del cinque per cento per la riduzione in via equitativa a titolo transattivo delle somme ancora dovute allo Stato dai concessionari delle raccolte di scommesse ippiche di cui al D.P.R. n. 169 del 1998 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l’integrazione dei cosiddetti minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2010”.*

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale, si pronuncia sull’intervento legislativo volto ad individuare una soluzione condivisa con i concessionari dei servizi di raccolta di scommesse ippiche in esito ai ricorsi da essi presentati al fine di vedere annullati i provvedimenti con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) aveva richiesto, prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, il versamento dell’integrazione dei cosiddetti minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2010 senza la previa adozione delle misure di salvaguardia, previste dall’art. 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (*“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la cui imprescindibilità, ai fini dell’esazione dei crediti in questione, era stata già affermata dal giudice amministrativo. Ed infatti, come già rilevato dal T.A.R. remittente, i provvedimenti di competenza del Ministero delle finanze – AAMS ai sensi del predetto articolo 38 del d.l. 223/06 costituivano imprescindibile presupposto per la riscossione dell’integrazione dei minimi garantiti in ragione dell’effetto perequativo che essi avrebbero dovuto avere sullo squilibrio economico provocato nei rapporti concessori in questione dall’apertura del mercato delle scommesse ippiche a nuovi concessionari, e dalla nascita del “mercato parallelo” gestito dai centri di trasmissione dati (CTD). In assenza di tali rivalutazioni, infatti, gli importi che i concessionari avrebbero dovuto versare si sarebbero collocati anche oltre la soglia di redditività degli esercizi.

In particolare, la Corte, dopo aver ricondotto l’intervento in esame all’ambito delle c.d. “leggi provvedimento”, ne ritiene del tutto legittima e non censurabile la *ratio* dichiarata dal legislatore, anche in sede di lavori preparatori, del perseguimento di maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, attraverso la riconduzione ad equità i rapporti economici con i concessionari. Essa è infatti del tutto condivisibile, dal punto di vista sia dell’interesse pubblico alla riscossione delle entrate in questione, sia di quello privato dei concessionari, indubbiamente danneggiati dal prolungato stato di paralisi dell’azione amministrativa.

Al contrario, la Corte ritiene fondata la questione di costituzionalità sollevata dal giudice remittente, laddove si censura lo sbarramento del cinque per cento alla riduzione delle somme dovute dai concessionari, sbarramento su cui in realtà si incentrano le osservazioni del rimettente.

Ed infatti, in tal senso la Corte rileva una rottura della consequenzialità logica fra la pretesa di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari e la fissazione del tetto in modo apodittico, posto che né dalla norma impugnata, né dagli atti parlamentari emergono le ragioni che inducono a ritenere il tetto congruente con l’obiettivo prefissato dallo stesso legislatore, e cioè la riconduzione ad equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

[Link al testo sentenza](#)

## **Corte costituzionale – Costituzionalità (questione di)**

### **Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2013 n. 278 - Pres. Silvestri, Red. Grossi**

*È costituzionalmente illegittimo l'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia"), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127") – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.*

Con la sentenza in esame, la Corte si pronuncia sul tema del diritto all'anonimato della madre che abbia dichiarato di non essere nominata ai sensi dell'articolo 30 D.P.R. 396 del 2000 e quello del diritto del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali, con riferimento al tema specifico della reversibilità della scelta madre di serbare l'anonimato, oggetto, peraltro, della recente sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia.

La Corte, dopo aver richiamato la necessità del bilanciamento tra le opposte esigenze, da un lato, di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo "diritto all'oblio" salvaguardando *erga omnes* la riservatezza circa la sua identità, e, dall'altro, del diritto del figlio a conoscere le proprie origini, osserva che, mentre la scelta da parte della madre a voler rimanere anonima legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati *pro futuro*, non appare ragionevole che tale preclusione sia definitiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale".

Pertanto, la Corte dopo aver ritenuto costituzionalmente illegittima la normativa italiana che, come rilevato dalla Corte E.D.U., non fornisce alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto, rimanda al legislatore il compito di introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato.

[Link al testo sentenza](#)

## **Corte costituzionale – Costituzionalità (questione di)**

### **Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2013 n. 279 - Pres. Silvestri, Red. Lattanzi**

*"Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nei confronti dell'articolo 147 del codice penale, nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità".*

Con la sentenza in esame, la Corte si pronuncia sulla *vexata quaestio* del sovraffollamento carcerario e sugli strumenti da adottare per farvi fronte.

In particolare la Corte, dopo aver ritenuto senz'altro condivisibili i rilievi effettuati in merito all'insostenibilità e alla cronicità del fenomeno del sovraffollamento, osserva però che esso non può essere certo contrastato con lo strumento del rinvio facoltativo della pena, paventato dai ricorrenti, che, più che contrastarlo, avrebbe l'effetto di determinare disparità di trattamento tra i detenuti, i quali si vedrebbero o no differire l'esecuzione della pena in mancanza di un criterio idoneo a selezionare chi debba ottenere il rinvio dell'esecuzione fino al raggiungimento del numero dei reclusi compatibile con lo stato delle strutture carcerarie. Più utilmente, invece, la Corte invita il legislatore e la magistratura a tenere in conto le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che sollecitano il più ampio ricorso possibile alle misure alternative alla detenzione e al riorientamento della politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, oltre che a una forte riduzione della custodia cautelare in carcere. In tal senso, nel pronunciare l'inammissibilità della questione, conclude la Corte che sarebbe comunque intollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella pronuncia.

[Link al testo sentenza](#)